



Comune di Foggia

Copia di deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 30.10.2012.

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2012.

L'anno 2012 il giorno 30 del mese di Ottobre nel Palazzo di Città, nella consueta sala delle adunanze, previo invito diramato dal Presidente nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di seconda convocazione, alle ore 16:15.

Presiede il Presidente, avv. Raffaele Piemontese.

Partecipa il Segretario Generale, dott. Maurizio Guadagno.

All'appello nominale, così come si evince dal seguente prospetto, sono presenti n. 20 Consiglieri ed assenti n. 21 Consiglieri.

1	AGOSTINACCHIO On. Avv. Paolo	Si	32	SANTANIELLO dott. Enrico	No
2	BENVENUTO dott. Angelo	No	33	SCAPATO avv. Giulio	No
3	CAPOCCHIANO geom. Raffaele	No	34	SISBARRA arch. Michele	Si
4	CHINNI dott. ssa Rita Maria	Si	35	SOTTILE prof. Claudio	Si
5	CLEMENTE Sergio	No	36	TERENZIO dott. Paolo	Si
6	CUSMAI p.a. Rosario	No	37	TRECCA dott. Giuseppe	No
7	D'AGNONE Paolo	Si	38	URSITTI Raimondo	No
8	DE ROSA Giovanni	Si	39	VENTURA rag. Lucio	No
9	DE SANTIS dott. Leonardo	Si	40	VERILE dott. Domenico	No
10	DE VITO geom. Francesco Paolo	Si	41	VINCIGUERRA rag. Luigi	Si
11	DELL'AQUILA geom. Pasquale	No			
12	D'EMILIO dott. Francesco	Si			
13	DI PASQUA Consalvo	Si		Partecipano i sigg.ri Assessori:	
14	D'URSO ins. Giuseppe	No	1	AGNUSDEI Ing. Giuseppe	No
15	GRASSI rag. Alfredo	No	2	ALBANO Dott.ssa Giuseppina	Si
16	IACCARINO rag. Leonardo	No	3	ARCURI Francesco	No
17	IORIO dott. Eugenio	A.g.	4	CAVALIERE Ing. Giuseppe	Si
18	LACCETTI rag. Massimo	Si	5	EPISCOPO Dott.ssa M. Aida Tatiana	No
19	LANDELLA dott. Franco	No	6	FERRANDINO Ing. Alfredo	Si
20	LEONE Cosimo	Si	7	FRATTULINO Avv. Ferdinando	Si
21	LONGO dott. Bruno	Si	8	IUPPA Dott. Federico	Si
22	MENNUNO geom. Nicola	No	9	LISI Dott. Rocco	Si
23	MIRANDA avv. Luigi	Si	10	MARASCO Arch. Augusto Umberto	Si
24	MONGELLI ing. Gianni	Si	11	PELLEGRINO P.i. Pasquale	No
25	PALMIERI rag. Anna Rita	No	12	RUSSO Dott. Pasquale	Si
26	PEDONE Gaetano	No			
27	PERDONO' Giovanni	No			
28	PERULLI Vincenzo Bruno	Si		Partecipano i sigg.ri Revisori dei Conti:	
29	PIARULLO Emilio	No	1	MAIORANO dr. Idro Carmine	Si
30	PIEMONTESE dott. Raffaele	Si	2	MIGNOGNA dr. Martino	Si
31	PONTONE dott. Italo	Si	3	ZICHELLA dr. Giuseppe	Si

Il testo degli interventi, non riportati integralmente nella presente deliberazione, sono materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito istituzionale: www.comune.foggia.it e conservati agli atti della Segreteria.

Si da atto che, relativamente all'appello iniziale (presenti 20 Consiglieri) e a seguito delle entrate e uscite verificatesi nel corso della trattazione del precedente accapo, risultano presenti 34 Consiglieri, i Sigg.ri: Benvenuto, Capocchiano, Chinni, Clemente, Dell'Aquila, D'Agnone, De Santis, De Vito, D'Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perulli, Piarullo, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Terenzio, Vinciguerra, Agostinacchio, Cusmai, D'Emilio, Di Pasqua, Iaccarino, Landella, Longo, Mennuno, Miranda, Santaniello, Ventura e Verile.

Il Presidente, in relazione alla discussione tenutasi durante la trattazione del precedente accapo, (vedasi delibera n. 95 in pari data), pone in trattazione il secondo accapo iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: " *Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2012* ".

Il Presidente informa l'Assise che è stato presentato un emendamento a firma dei Consiglieri di minoranza e ne da lettura (omissis).

Il Presidente chiede al Segretario di esprimersi in merito all'emendamento presentato.

Prende la parola il Segretario Generale il quale riferisce che l'emendamento non può essere esaminato in tempo utile per i seguenti motivi:

Il contenuto dell'emendamento ha riflessi su diversi servizi comunali; pertanto, sullo stesso occorrerebbe acquisire ulteriori elementi di valutazione, ai sensi dell'art. 28 comma 6 del regolamento consiglio, tra i quali i pareri dei dirigenti servizi personale, patrimonio, politiche abitative e finanziario; seduta stante, trattasi di operazione non facilmente praticabile;

Inoltre, poiché trattasi di un emendamento basato sulla riduzione di spesa da applicare al bilancio 2012, si rileva che detta spesa è stata in gran parte già sostenuta dall'Ente e quindi non suscettibile della compensazione indicata nello stesso emendamento.

Infine, si evidenzia che il termine ultimo per approvare le aliquote IMU scade il 31.10.2012 e quindi non vi sarebbe neanche il tempo per rinviare ad una nuova seduta di consiglio, in applicazione dell'art. 28 comma 6 del regolamento consiglio, non essendovi 24 ore libere per detta nuova convocazione (omissis).

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione l'emendamento che con **voti contrari 22** (Benvenuto, Capocchiano, Chinni, Clemente, Dell'Aquila, D'Agnone, De Santis, De Vito, D'Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perulli, Piarullo, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Terenzio e Vinciguerra) **favorevoli 12** (Agostinacchio, Cusmai, D'Emilio, Di Pasqua, Iaccarino, Landella, Longo, Mennuno, Miranda, Santaniello, Ventura e Verile) espressi per alzata di mano dai 34 Consiglieri presenti e votanti **viene respinto**.

%%%%%%%%%

Il Presidente pone in votazione l'argomento per appello nominale richiesto dai Consiglieri Longo, Landella e D'Emilio.

Intervengono per dichiarazioni di voto i Consiglieri Clemente, Cusmai, De Santis, De Vito, Iaccarino, Longo e Santaniello i cui resoconti integrali, una volta sbobinati, saranno depositati c/o gli Uffici della Segreteria nell'apposito fascicolo (omissis). Ed

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;

il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

il comma 9 bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;

il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I Comuni possono, altresì, incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I Comuni possono, altresì, considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 dell' 30/10/2012, ad oggetto: "Approvazione regolamento IMU";

ESAMINATA, altresì, la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 29 comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazione dalla L. 14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 30.06.2012;

VISTO, altresì, l'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato in G.U. n. 187 del 11 agosto 2012 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31 ottobre 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8 ed ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i terreni;

DATO ATTO che:

presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun Comune per gli immobili ubicati sul territorio del Comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l'anno 2012, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al saldo tra l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato ed, esclusivamente per l'abitazione principale e le relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 settembre) pari a 1/3 dell'imposta determinata con l'aliquota e la detrazione di legge e l'ultima a saldo, calcolata in base all'imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;

è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L.

201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;

l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

CONSIDERATO che:

le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Foggia, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 23/2011;

a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 23/2011;

per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;

in base all'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i Comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze per ciascun Comune;

l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 30/09/2012 e comunque nei termini di approvazione del bilancio stabili al 31 ottobre 2012 e lo Stato provvedere, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre al Consiglio Comunale di modificare le aliquote del tributo come segue:

Tipologia di immobili	Aliquota di base in %	Aumento (+) Diminuzione (-) in %	Aliquote IMU 2012 in %
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	---	0.20%
Abitazione principale e pertinenze	0,40%	+ 0,15%	0,55%
a) fabbricati locali tramite il cosiddetto canale convenzionato (art. 2, comma 3 della legge 09/12/98 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni) a soggetti che la utilizzano come residenza principale (contratti a locazione			

agevolata) b) fabbricati locati a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso l'Università degli Studi di Foggia ed ivi non residenti, con contratto registrato di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 della legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'accordo territoriale tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni Provinciali della Proprietà edilizia e degli inquilini depositato il 28/10/2005.	0,76%	- 0,21%	0,55%
Altri immobili:			
- Terreni - Aree fabbricabili - Tutti gli altri fabbricati diversi da: ■ fabbricati rurali ad uso strumentale; ■ fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; ■ Fabbricati locati ai sensi dell'ex lege 431/98, art 2 - comma 3 e art 5 - commi 2 e 3.	0,76%	+ 0,30%	1,06%

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine di approvazione del bilancio come previsto dal decreto del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTA la delibera di Giunta comunale n. 87 del 11/10/2012;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla relativa proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 21 (Benvenuto, Capocchiano, Chinni, Clemente, Dell'Aquila, D'Agnone, De Santis, D'Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perulli,

Piarullo, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Terenzio e Vinciguerra) **contrari 13** (Agostinacchio, Cusmai, D'Emilio, De Vito, Di Pasqua, Iaccarino, Landella, Longo, Mennuno, Miranda, Santaniello, Ventura e Verile) espressi per appello nominale dai 34 Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA

- 1) Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

Tipologia di immobili	Aliquota di base in %	Aumento (+) Diminuzione (-) in %	Aliquote IMU 2012 in%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	---	0,20%
Abitazione principale e pertinenze	0,40%	+ 0,15%	0,55%
a) fabbricati locali tramite il cosiddetto canale convenzionato (art.2, comma 3 della legge 09/12/98 n. 431 e successive modifiche ed integrazioni) a soggetti che la utilizzano come residenza principale (contratti a locazione agevolata)	0,76%	- 0,21%	0,55%
b) fabbricati locati a studenti, iscritti ad un corso di laurea presso l'Università degli Studi di Foggia ed ivi non residenti, con contratto registrato di locazione di natura transitoria, stipulato ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 della legge 09/12/98, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'accordo territoriale tra l'Amministrazione Comunale e le			

Associazioni Provinciali della Proprietà edilizia e degli inquilini depositato il 28/10/2005.			
Altri immobili:			
- Terreni - Aree fabbricabili - Tutti gli altri fabbricati diversi da: <ul style="list-style-type: none"> ■ fabbricati rurali ad uso strumentale; ■ fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze; ■ Fabbricati locati ai sensi dell'ex lege 431/98, art 2 - comma 3 e art 5 - commi 2 e 3. 	0,76%	+ 0,30%	1,06%

- 2) Di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;
- 3) Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine di approvazione del bilancio di cui al decreto del Ministero dell'Interno in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012;

%%%%%%%%%

Su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO

Con voti favorevoli 21 (Benvenuto, Capocchiano, Chinni, Clemente, Dell'Aquila, D'Agnone, De Santis, D'Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perulli, Piarullo, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Terenzio e Vinciguerra) **contrari 13** (Agostinacchio, Cusmai, D'Emilio, De Vito, Di Pasqua, Iaccarino, Landella, Longo, Mennuno, Miranda, Santaniello, Ventura e Verile) espressi per alzata di mano dai 34 Consiglieri presenti e votanti, giusta proclamazione del Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ultimo comma del D. Lgs. N. 267/2000.

%%%%%%%%%

Il Presidente attesa l'ora tarda e vista l'importanza degli ulteriori argomenti iscritti all'ordine del giorno propone al Consiglio di aggiornare la seduta in data 06.11.2012 alle ore 9:30 per proseguire la trattazione degli ulteriori accapi iscritti all'odierno ordine del giorno, precisamente:

- *Approvazione programma annuale incarichi di studi, ricerche, collaborazioni e consulenze anno 2012;*
- *Approvazione programma triennale dei Lavori Pubblici 2012/2014;*
- *D. Legge 112/08, art. 58 – comma 1 - : Piano delle alienazioni e valorizzazione immobili;*
- *Approvazione del costo di alienazione delle aree di cui al Piano di rientro - azioni 4.3 e 4.4 deliberazione C.C. n. 3 del 20/01/2012;*
- *Approvazione bilancio di previsione esercizio 2012, bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 e relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2014.*

Atteso che nessun Consigliere chiede di intervenire il Presidente pone in votazione la proposta di aggiornamento che **con voti favorevoli 21** (Benvenuto, Capocchiano, Chinni, Clemente, Dell'Aquila, D'Agnone, De Santis, D'Urso, Laccetti, Leone, Mongelli, Palmieri, Pedone, Perulli, Piarullo, Piemontese, Pontone, Scapato, Sisbarra, Terenzio e Vinciguerra) **contrari 13** (Agostinacchio, Cusmai, D'Emilio, De Vito, Di Pasqua, Iaccarino, Landella, Longo, Mennuno, Miranda, Santaniello, Ventura e Verile) espressi per alzata di mano dai 34 Consiglieri presenti e votanti **viene accolta**.

Il Presidente preso atto della volontà espressa dall'Assise di aggiornare i lavori a martedì 6.11.2012 alle ore 9:30 chiude la seduta.

Sono le ore 22:50.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Annotazioni:

.....
.....

Foggia, 23/10/2012

IL DIRIGENTE


PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Si prenota l'impegno di spesa di €

sul PEG dell'esercizio Cap.

ad oggetto

Annotazioni:

.....
.....

Foggia,

IL DIRIGENTE




Comune di Foggia

Redatto e sottoscritto:

Il Presidente f.to Piemontese.

Il Segretario f.to Guadagno

Pubblicato all'Albo Pretorio Informativo Comunale dal..... - 6 NOV. 2012

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Per copia conforme all'originale

IL DIRIGENTE

(dott. Angelo Masciello)